

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00589/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 589 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Rosalba Accardi, Giuseppina Acunzo, Simonetta Adolfo, Lucia Albano, Concetta
Giuseppa Antonella Amato, Michela Giuseppina Ambrosio, Antonio Amodei, Rita
Andrenelli, Maria Celina Angelini, Loris Anglano, Manola Aramini, Roberto
Arancio, Paola Arcangeli, Rosa Barberi, Maria Caterina Barberis, Giuseppina
Barra, Alessia Barral, Raffaella Battiloro, Maria Ausilia Beneveni, Patrizia
Bertolotti, Cristina Bianchi, Francesco Bologna, Paola Bruno, Giovanni Busacca,
Luca Calabrese, Antonio Calogero, Enrica Capodacqua, Ersilia Caputo, Maria
Grazia Capuzza, Simona Caramma, Simona Caravaggio, Mariangela Cardolatri,
Elisa Carra', Antonella Cazzato, Teresa Cazzato, Giuliana Celante, Maria Gabriella
Celia, Anna Ceres, Maria Laura Chellini, Antonietta Ciffolilli, Maria Teresa Citto,
Luisa Colandrea, Francesca Coluccio, Domenica Condo', Saveria Viviana Conti,
Angelina Coppola, Cinzia Corbi, Sabrina Costantini, Marcella Costanzo, Filomena
Crimaldi, Brigida Cristallo, Lorenzo Cuna, Rita D'Amico, Francesca Dattolo,

Donata De Masi, Annamaria De Pace, Carmela De Simone, Annamaria Del Duca, Maria Di Benedetto, Antonietta Di Genio, Giuseppina Di Gennaro, Alessandra Di Giovanni, Mariangela Di Gneo, Carmela Di Lillo, Brigida Di Marcello, Annapaola Di Martino, Roberto Di Matteo, Cinzia Stellina Di Mola, Giuseppe Di Nunzio, Anna Rita Di Paolo, Carola Di Paolo, Sonia Di Rosa, Anella Di Santi, Franca Antonella Elia, Antonietta Esposito, Giuseppina Fabbicini, Francesca Falzini, Vincenza Maria Ferrante, Giuseppa Ficicchia, Angela Fiorenza, Stefania Foggia, Stefania Forcellini, Roberto Formicola, Giorgia Fratarcangeli, Maurizio Gagliardi, Concetta Gala, Vitangela Galasso, Federica Gambogi, Katia Gargano, Antonietta Garofalo, Danilo Gatto, Rossana Gentilini, Giuseppa Giambirtone, Antonella Giannuzzi, Enza Giglio, Maria Letizia Ingargiola, Immacolata Ingenito, Mariateresa Insinga, Michele Iuliano, Laura Labonia, Tiziana Angelina Lanni, Renata Laraia, Angela Larovere, Mara Laudonia, Carla Lavista, Roberta Leone, Gabriella Liberatore, Roberta Longo, Grazia Loperfido, Giovanna Lumare, Saverio Madera, Paola Maiorano, Giuseppe Manzone, Monica Marelli, Aurora Mariani, Angela Marinelli, Maurizio Maroni, Anna Marotti, Calogero Antonino Marrone, Giuseppina Mastrapasqua, Orietta Mazzocco, Emilia Melatti, Flavio Mele, Mariella Misuraca, Paola Modica, Cristiana Molignani, Valentina Molignani, Serafina Monaco, Maria Morelli, Giuliana Moretti, Carmela Mucherino, Pierluigi Mugellesi, Claudia Nacci, Francesca Nardo', Francesca Nencioni, Concetta Nicolosi, Angela Orabona, Caterina Orsini, Giulio Pacifico, Nicola Palmiero, Maria Elena Palmisano, Maria Rosaria Panzera, Gabriella Paolucci, Amelia Paone, Antonella Parisi, Rita Pasquini, Angela Passi, Antonella Pellegrino, Floriana Peracchia, Valeria Pierotti, Assunta Picone, Rosa Pintaudi, Stefania Quaglia, Silvana Quintino, Anna Rescigno, Marzia Rizzato, Roberto Romagnoli, Fernanda Rossetti, Raffaella Rossi, Giovanna Salito, Ferdinando Scarfa, Rosita Scorpio, Salvatore Seggio, Guglielmo Sellitto, Filomena Sisca, Maria Soda, Concetta Sorrentino, Francesca Spadoni, Giovanni Taibi, Tiziana Terraciano, Patrizia Todaro, Maria Trabucco,

Annarita Trigiante, Renata Trusso, Maria Carmela Vacchetti, Roberto Ventriglia, Veruska Verratti, Dolores Veschi, Carmela Rita Vessella, Maria Concetta Vitale, Maria Paola Valeria Zaino, Roberto Zanre', Leonardo D'Amico, Monia Dell'Avanzo, Silvia Alessio, Marcella Binda, Lidia Bartolomei, Antonio Di Filippo, Antonella Benigni, Flavia Tizi, Angela Intermaggio, Francesca Cerami, Giuseppe Carfi, Roberta Spinazzi, Silvia Gallese, Maura Massari, Leonardo Pinnelli, Stefania Di Primio, Caterina Gioia, Grazia Marabello, Tiberi Antonio Di Francesco, Rosa Cinque, Chiara Sartori, Santo Mascena, Rosaria Suter Sardo, Fabiana Cruciani, Sara Serafini, Maria Laura Cianciaruso, Paolo Boncinelli, Orsola Montani, Giovanna Gasparini, Marica Esposito Mocerino, Lolita Marchese, Giovanni Cianci, Giovanna D'Agostino, Giuseppe Calabrese, Giuseppa Mele, Annarita Serio, Carla Ortino, Donatella De Rosa, Simona Caramanna, Germana Pisacane, Miriam Scardino, Viviana Conti Saveri, Anna Maria Scarpone, Rosario Giuseppe Campo, Giuseppe Matranga, Giovanna Ravazzano, Anna Maria Di Filippo, Adriana Ciaravella, Grazia Arpaia, Anna Maria Bove, Marilena Borriello, Concetta Maione, Calogero Fuca', Fulvia Ferlito, Donatella Savastano, Barbara Danovaro, Mariarosaria Iaccarino, Annunziata Cozzolino, Gaetana Gozzo, Patrizia Pica, Michela Soldi, Maria Rosaria Cioffi, Maria Concetta Bianconi, Rita Leggio, Maria Pisaniello, Giovanni Piccirella, Carmela Rita Piccolo, Giovanna Mastroddi, Olimpia Tirri, Anna Tataranni, Massimiliano Passalacqua, Emanuela Crespi, Elisabetta Poletto, Mariangela Carlodalatri, Mariacristina Cilli, Carmela Manganello, Margherita Casalino, Enrica Caliendo, Marta Centinaro, Antonino Giuseppe Ubaldini, Maria Cinzia Messineo, Simona Arcuri, Tamara Micale, Anna Morvillo, Anna Gasparri, Maria Antonella Romeo, Silvia Taurasi, Maria Borello, Clemente Del Giudice, Antonietta Giuseppina Napolitano, Emanuela Pieri, Laura Leonia Benzoni, Maria Gulino, Maria Immacolata Giannuzzi, Alessandro Dall'Aglio, Concetta Maria Montana Lampo, Emily Florido, Teresa Torregrossa, Paola Carmen Muci, Tanina Matilde Roccaforte, Franco Mauriello, Barbara Assunto, Piera Leva, Angela Anna Tancredi, Graziella Ventimiglia, Michela

Filippi, Nicola Fusco, Romina Miano, Concetta Ancona, Teresa Fitto, Antonella Gambacorta, Anna La Rocca, Gemma Stornelli, Carmelo Ricciardello, Anna Maria Mogavero, Mara Sardella, Nicola Faraone, Beatrice Cappelli, Calogera Oddo, Giorgio Ciotti, Stefania Garrone, Angela Luongo, Clelia Celisi, Elisabetta Patruno, Edoardo Piparo, Gianfranco Garzia, Paola Tommasoni, Marinella Pitino, Mauro Minervini, Marzia Magnani, Lucia Scolaro, Silvia Maria Francesca Alzino, Alessandra Serati, Marco Bardelli, Carmen Saffioti, Daniela Rita Rizzuto, Adriana Ninniri, Filomena Rosano, Luciana Cino, Luigia Maria Rita Angela Giunta, Lucia Gregoretti, Marco Burberi, Rita D'Amico, Maria Loredana Saladino, Giovanna Salato, Silvia Redini, Salvatrice Campo, Angela Loli Lanza, Sabrina Schiavone, Gabriella Fina, Floriana Fallea, Domenico Ienco, Antonino Fabio Marco Laudani, Andrea Ravecca, Rita Di Persio, Serena Fosco, Maria Mazza, Lucia Tortiello, Daniela Torelli, Maria Siponta Trigiani, Teresa Torregrossa, Piera Leva, Fabio Caporale, Carmine Fasciano, Giuseppe Castelli, Sonia Tabasso, Michela Canfora, Pasqualina Quaglieri, Chiara Vitali, Pina Cochi, Maddalena Maria Ida Balice, Maria Silvia Arcuti, Valentina Barsacchi, Anna Simonetti, Annaisa Cavallo, Enrica Ardissino, Carmelina Buonanno, Caterina Fumante, Cristina Marta, Giovanna Ravazzano, Iolanda Barone, Maria Rosaria Roberti, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Iacovino in Roma, via Lima n. 20;

Claudia Corbisiero, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Iacovino in Roma, via Lima n. 20, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Lucia Gissona, Stefania Iotti, Patrizia Mollica, Teresa Saba, Tommaso Perruccio, Maria Rosaria Perruccio, Maria Caterina Cavallo, Monia Isolani, Patrizia

Ciabattoni, Antonella Zuccarini, Mirko Vignoli, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Iacovino in Roma, via Lima n. 20, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Emilia Pulcini, Luigi Guerrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora 1;

Rossella Parente, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Iacovino in Roma, via Lima n. 20, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nunziante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Paolo Terranova, Maura Bonanni, Emanuela Pispisa, Emanuela Pipisa, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Ignazio Abbate, Sara Angelini, Marco Felice Baldissera, Cristina Barbiero, Sonia Bcchielli, Luisanna Buratti, Edda Cancelliere, Annarita Caputo, Maria Lucia Carani, Angela Caridi, Paolo Carlani, Flora Carrano, Roberta Catonio, Marinella Chianese, Giampiero Chiarlone, Clara Cioffi, Franco Criscione, Antonina D'Agostino, Rosa De Monte, Antonella Di Giacinto, Maria Di Martino, Ranieri Di Tullio, Teresa Fasoni, Savino Febi, Graziella Galletti, Rosario Gelardi, Valeria Giuliani, Clotilde Greco, Maria Grazia Inglese, Loredana Lamptelli, Maria Patrizia Magnano, Esabetta Mancino, Simona Mango, Giuseppe Manzo, Elia Nicoletta

Marini, Gioconda Martucci, Cristian Mascia, Marco Merolla, Valentina Maria Mogliarisi, Terenzia Molisina, Maurizio Murolo, Maria Grazia Muscianese, Felicia Naoltano, Salvatore Pannuccio, Maria Puglisi, Debora Puliafito, Antonio Rimentano, Maria Teresa Rizzi, Loredana Romano, Arianna Rotisciani, Parizia Salemi, Milena Salerno, Giuseppa Scaffidi, Raffaele Scarfo', Anna Lucia Scorza, Antonino Scutti, Emiliana Senatore, Alessandra Serati, Tiziana Serra, Cettina Sgro', Susanna Soluri, Rosa Maria Spata, Mirella Spadaro, Giovanna Spataro, Angela Tassi, Roberta Torzilli, Donatella Traina, Maurizio Trincherio, Carla Apollona Urbano, Anna Teresa Vitale, Paola Vitiello, Pasquale Voza, Laura Zolfo, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Katia Doddato, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Ida Leonardo, Elvira Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento di tutti gli atti, dettagliatamente indicati nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, adottati dal resistente Ministero nell'ambito della procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di dirigenti scolastici.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Ministero;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 20 gennaio 2023 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso originario e con successivi motivi aggiunti, gli atti adottati dall'intimato Ministero nell'ambito del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici

presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n.1259, cui avevano partecipato non superando la prova scritta.

In primis il Collegio dichiara improcedibile il presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse relativamente ai ricorrenti ACCARDI ROSALBA, ADOLFO SIMONETTA, ALBANO LUCIA, AMBROSIO MICHELA GIUSEPPINA, AMODEI ANTONIO, ANDRENELLI RITA, ANGELINI MARIA CELINA, ARANCIO ROBERTO, BARBERI ROSA, BARRA GIUSEPPINA, BARRA ALESSIA, BATTILO RO RAFFAELLA, BIANCHI CRISTINA, BUSACCA GIOVANNI, CALABRESE LUCA, CARRA' ELISA, CAZZATO ANTONELLA, CHELLINI MARIA LAURA, CIFFOLILLI ANTONIETTA, CITTO MARIA TERESA, CORBI CINZIA, COSTANZO MARCELLA, CRISTALLO BRIGIDA, CUNA LORENZO, DE MASI DONATA, DE PACE ANNAMARIA, DI BENEDETTO MARIA, DI GIOVANNI ALESSANDRA, DI MARTINO ANNAPAOLA, DI MATTEO ROBERTO, DI PAOLO CAROLA, DI SANTI ANELLA, ELIA FRANCA ANTONELLA, ESPOSITO ANTONIETTA, FABBRICINI GIUSEPPINA, FERRANTE VINCENZA MARIA, FOGGIA STEFANIA

FORCELLINI STEFANIA, GAGLIARDI MAURIZIO, GALASSO VITANGELA, GAMBOGI FEDERICA, GATTO DANILO, GIAMBIRTONE GIUSEPPA, GIANNUZZI ANTONELLA,

INGENITO IMMACOLATA, IULIANO MICHELE, LABONIA LAURA, LAROVERE ANGELA, LAUDONIA MARA, LONGO ROBERTA, MADERA SAVERIO, MANZONE GIUSEPPE, MARONI MAURIZIO, MARRONE CALOGERO ANTONINO, MASTRAPASQUA GIUSEPPINA, MONACO SERAFINA, MUCHERINO CARMELA, ORABONA ANGELA, PACIFICO GIULIO, PAOLUCCI GABRIELLA, PAONE AMELIA, PARISI ANTONELLA, PASQUINI RITA, PINTAUDI ROSA, RESCIGNO ANNA, RIZZATO MARZIA, SALITO GIOVANNA, SCARFA FERDINANDO, SEGGIO SALVATORE, SELBITTO GUGLIELMO, TAIBI GIOVANNI, TODARO PATRIZIA, TRUSSO

RENATA, VITALE MARIA CONCETTA, ZANRE' ROBERTO, DELL'AVANZO MONIA, ALESSIO SILVIA, GIOIA CATERINA, BONCINELLI PAOLO, CIANCI GIOVANNI, D'AGOSTINO GIOVANNA, SERIO ANNARITA, PISACANE GERMANA, CIARAVELLA ADRIANA, DANOVARO BARBARA, IACCARINO MARIAROSARIA, COZZOLINO ANNUNZIATA, PICA PATRIZIA, SOLDI MICHELA, LEGGIO RITA, TIRRI OLIMPIA. TATARANNI ANNA, CILLI MARIACRISTINA, MICALE TAMARA, MORVILLO ANNA, BORELLO MARIA, DEL GIUDICE CLEMENTE, GULINO MARIA, GIANNUZZI MARIA IMMACOLATA, TORREGROSSA TERESA, MUCI PAOLA CARMEN, ROCCAFORTE TANINA MATILDE, ASSUNTO BARBARA, LEVA PIERA, STORNELLI GEMMA, MOGAVERO ANNA MARIA, SARDELLA MARA, LUONGO ANGELA, CELISI CLELIA, PIPARO EDOARDO, MAGNANI MARZIA, SCOLARO LUCIA,

RIZZUTO DANIELA RITA, NINNIRI ADRIANA, CINO LUCIANA, D'AMICO RITA, LANZA ANGELA, FALLEA FLORIANA, DI PERSIO RITA, TORTIELLO LUCIA, TRIGIANI MARIA SIPONTA, TABASSO SONIA, CANFORA MICHELA, QUAGLIERI PASQUALINA, BARSACCHI VALENTINA, MARTA CRISTINA, RAVAZZANO GIOVANNA, i quali hanno fatto presente di non avere alcun interesse alla definizione della presente controversia.

Nel merito deve essere rilevata la manifesta infondatezza del presente contenzioso alla luce della sterminata giurisprudenza in materia, la cui notorietà esime il Collegio da ogni citazione al riguardo, peraltro perfettamente conosciuta dalla Difesa della stragrande maggioranza dei ricorrenti.

In una delle suddette sentenze è stato fatto presente che :

“Lamenta l’illegittimità dello svolgimento della prova scritta prospettando plurimi ed articolati motivi: il primo riferito a problemi informatici che avrebbero inficiato

il corretto svolgimento della prova, nonché a comportamenti tenuti dall'Amministrazione che avrebbero generato condizioni di disparità di trattamento tra i candidati in merito alla consultazione dei testi di legge, allo svolgimento della prova "non simultanea" su tutto il territorio nazionale, all'inadeguatezza dei tempi e della strumentazione informatica, alle differenti difficoltà della prova di lingua straniera ed alla violazione del bando di concorso determinata dalla sottoposizione di un "caso" in luogo di un quesito aperto; il secondo motivo di ricorso è riferito alla disparità di trattamento venutasi a creare tra i candidati hanno sostenuto la prova in data 18.10.2018 e i candidati sardi, che hanno goduto di un rinvio di quasi due mesi; il terzo motivo di ricorso è riferito alle limitazioni all'accesso agli atti della procedura concorsuale che l'Amministrazione avrebbe consentito in maniera completa solo dopo la conclusione delle prove orali ledendo il diritto di azione dei ricorrenti, costretti a promuovere ricorso in assenza di un quadro fattuale chiaro; con un quarto motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione del principio dell'anonimato ed altresì della assenza di garanzia di poter risalire attraverso il sistema computer based con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato; il quinto motivo di ricorso è riferito a situazioni specifiche che avendo favorito il superamento della prova da parte di altri candidati, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbero conseguentemente anche leso la posizione della ricorrente, in particolare il rinvio è ad una difformità di comportamento di alcune Commissioni, al mancato rispetto dei tempi di correzione fissato in almeno 30 minuti che avrebbe determinato incongruenze nella valutazione dell'elaborato della ricorrente (la Commissione in particolare avrebbe attribuito il punteggio di 1 in luogo di 0 in corrispondenza di due indicatori e di 0,25 per altre due domande, assegnando così punteggio non rispondenti agli indicatori) e alla disparità di trattamento conseguente al diverso comportamento tenuto dalle Commissioni con riguardo all'utilizzo dei codici normativi e alla aggiunta in calce alle griglie di valutazione altresì di un giudizio, nonché alla disparità di trattamento derivante dalla continua sostituzione dei componenti delle

Commissioni; il sesto motivo di ricorso attiene alla incompatibilità di taluni componenti del Comitato tecnico scientifico e della Commissione.

1.1 Si è costituito il Ministero per resistere al ricorso.

1.2 Nel corso del giudizio con ricorsi per motivi aggiunti sono stati impugnati per illegittimità derivata gli atti in epigrafe indicati con i quali l'Amministrazione ha approvato gli esiti del concorso, nonché con ricorso per motivi aggiunti del 23 marzo 2022, dopo aver avuto accesso al codice sorgente del sistema informatico con cui è stata gestita la procedura in questione, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi riferiti alle illegittimità derivanti dall'utilizzo di tale procedura informatica producendo all'uopo perizie a firma del Prof. Massimiliano Graziani.

1.3 Da ultimo parte ricorrente ha notificato ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 25 novembre 2022 avverso la graduatoria rettificata.

1.4 Nel corso del giudizio è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati risultati vincitori, cui ha adempiuto parte ricorrente.

1.5 All'udienza pubblica del 20 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

3. Con un primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che lo svolgimento della prova scritta sarebbe viziato sotto molteplici profili (violazione di legge ed eccesso di potere) poiché il sistema informatico utilizzato dal Ministero, nonché le apparecchiature informatiche messe a disposizione dei candidati avrebbero inficiato il corretto svolgimento della prova e determinato effetti negativi sulla redazione della prova da parte della ricorrente.

La censura è oltremodo articolata laddove riferisce di una molteplicità di disfunzioni ed anomalie.

Tuttavia esse possono essere raggruppate nell'ambito di due tipologie: le

“disfunzioni” attribuibili ad una specifica e voluta impostazione del programma informatico (ossia il software) e quelle derivanti dal cattivo funzionamento della strumentazione informatica (hardware) messa a disposizione dei candidati.

Riportando l’elencazione indicata da parte ricorrente, possono essere ricondotte nell’ambito della prima tipologia le seguenti “disfunzioni”:

a) funzioni “taglia”, “copia” e “incolla” disabilitate; b) lay-out grafico fuorviante; c) schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR; h) correttore automatico disabilitato; i) assenza report finale; l) salvataggio non automatico; m) pagine “vuote”.

Mentre sono riconducibili alla seconda tipologia le seguenti: d) barra spaziatrice difettosa; e) tasti danneggiati; f) tasto “shift” incantato; g) dimensione dei caratteri diversa tra le postazioni.

3.1 Con riferimento alla prima tipologia il Collegio rileva come la gran parte di tali questioni, seppure riferite da parte ricorrente come “disfunzioni” che avrebbero determinato un aggravamento della prova ed un inutile dispendio di tempo, erano in realtà delle modalità di funzionamento dell’applicativo utilizzato dal Ministero e rese note a tutti i candidati prima dello svolgimento della prova mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del ministero delle relative istruzioni.

Come riportato nella relazione ministeriale agli atti in analoghi numerosi giudizi, siffatte istruzioni prevedevano espressamente l’onere dell’utilizzo del tasto conferma e procedi per salvare le risposte date e dunque per evitare la generazione di pagine “vuote”; in particolare poi era specificato anche che “...Per l’ultima domanda, cliccando sul pulsante “Conferma e Procedi”, si procederà alla conferma della risposta ed alla visualizzazione della pagina di riepilogo. Si deve cliccare su “Conferma e Procedi” per tutte le risposte, sia aperte che chiuse, compresa l’ultima. Sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto “torna alla domanda precedente”. Se si cambia la risposta (sia aperta che chiusa) occorre confermare la modifica tramite il bottone “Conferma e Procedi”..”

Parimenti è a dirsi per la disattivazione delle funzioni “copia”, “taglia” e “incolla” e

di quella del correttore automatico, che l'Amministrazione ha nell'impostazione del programma ritenuto di espungere.

Si tratta di scelte rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione e che appaiono peraltro non solo razionali e logiche (anche per le prove scritte svolte senza il supporto informatico non vi è di certo la possibilità di utilizzare tali funzioni), ma altresì poste a garanzia degli stessi candidati poiché il richiedere, ogni volta che si inseriscono risposte o modifiche di queste, la conferma della volontà di voler salvare il testo così inserito consente ai candidati di avere piena consapevolezza delle conseguenze di operazioni (come il semplice pigiare di un tasto) che per la loro facilità ed immediatezza potrebbero essere compiuti anche in maniera meramente automatica.

Al riguardo il Collegio ritiene di poter richiamare quanto emerso in altri e analoghi giudizi, in cui è stata depositata con riferimento al concorso in questione una relazione da parte CINECA in cui si evidenzia a quest'ultimo riguardo che "Qualora i candidati non avessero cliccato "Conferma e procedi", ma avessero cliccato sul bottone "Vai alla pagina di riepilogo" o "Torna alla domanda precedente", il sistema li avvisava e avveniva quanto segue:

1. il sistema tramite apposita finestra di conferma avvisava i candidati che, siccome non era stata confermata la risposta se tornavano alla domanda precedente avrebbero perso la risposta digitata.
2. Se i candidati confermavano di voler tornare alla domanda nei log viene registrato il messaggio "Il candidato ha deciso di non salvare la risposta per la domanda" che significa che i candidati hanno scelto di non salvare la risposta."

Risulta dunque evidente la razionalità e logicità di adempimenti richiesti proprio al fine di garantire che la prova nel testo salvato e sottoposto poi alla valutazione della Commissione fosse realmente quello corrispondente alla volontà del candidato, finalità che invece sarebbe stata lesa se il sistema avesse salvato automaticamente a prescindere dalla manifestazione di volontà del candidato e in

assenza di qualsiasi avvertimento o conoscenza di simili effetti che dunque sarebbe conseguiti alla mera scrittura del testo di risposta.

3.2 Alla luce di quanto emerso, appare, dunque molto più verosimile che con riferimento alla specifica posizione della ricorrente il lamentato mancato salvataggio delle correzioni ed integrazioni che ella avrebbe apportato alle risposte date sia dovuto semplicemente al fatto che la stessa non ha provveduto a salvarle nelle forme indicate nelle istruzioni.

3.3 Con riferimento poi al lay-out grafico fuorviante perché ritenuto non conforme agli standard in utilizzo nella prassi ed alla schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR poiché le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso, il Collegio in primo luogo non può non rilevare l'assoluta carenza di prova di resistenza sugli effetti positivi che, eliminate tale condizioni, sarebbero derivate sull'esito della prova sostenuta dalla ricorrente ed in secondo luogo ne rileva la palese infondatezza posto che, per quanto probabilmente sempre migliorabile, non sembra sussistere alcuna previsione che imponga una determinata impostazione visiva della pagina di lavoro o escluda quella utilizzata nel concorso in questione; quanto poi all'inversione dei colori (rosso e blu) per evidenziare nella schermata riepilogativa le risposte date e quelle ancora da dare essa appare un mero errore materiale probabilmente più addebitabile al tutorial che non al sistema informatico atteso che nella prassi ricorrente e nella forma mentis che ne deriva è proprio il colore rosso ad essere utilizzato per attirare l'attenzione su errori o parti mancanti.

Si tratta dunque in sostanza di doglianze tutte infondate perché non costituenti affatto disfunzioni o mal funzionamenti del sistema.

3.4 Relativamente alle “disfunzioni” riferite alla seconda tipologia, il Collegio ne ritiene l'inammissibilità perchè non supportate da alcun interesse da parte della ricorrente, posto che esse sono riferite genericamente a quanto sarebbe occorso a taluni candidati, ma nulla è detto, né tantomeno viene allegato un supporto probatorio, se il computer messo a sua disposizione in occasione della prova

presentasse tali problematiche (con relativo onere di contestare tale circostanza immediatamente alla commissione o al personale di assistenza e chiederne la verbalizzazione); risultando per altro verso che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche.

La mancanza di verbalizzazione in ordine poi all'ulteriore lamentato disturbo che sarebbe derivato da rumori presenti in aula, come il chiacchiericcio degli studenti ed il suono della campanella scolastica ogni quindici minuti, rende al pari indimostrata ed irrilevante la condizione di disagio lamentata.

3.5 Sempre nell'ambito di tale primo motivo parte ricorrente si duole altresì della difformità di trattamento dei candidati, derivante da decisioni differenti delle Commissioni di concorso in ordine alla consultazione dei testi di legge, durante le prove, nonché dal rinvio della prova per i candidati sardi, delle prove di lingua straniera a difficoltà differenziata. Si tratta tuttavia di doglianze poi riprese nei successivi motivi per cui appare più logico ed ordinato trattarle nel prosieguo.

Aggiunge poi l'illegittimità della previsione di un "caso", anziché di sole domande a risposta aperta, tra i quesiti sottoposti per la prova scritta.

Relativamente a tale incongruenza di uno dei quesiti, strutturato non come domanda a risposta aperta ma come "caso pratico" da risolvere, si tratta di un motivo che impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. nn. 395 e 396 2021, sentenza della Sezione del 24 gennaio 2022, n. 783).

Tanto considerato e ritenuto il primo motivo di ricorso appare infondato e per alcuni aspetti addirittura inammissibile.

4. Il secondo motivo di ricorso è riferito alla disparità di trattamento venutasi a creare tra i candidati hanno sostenuto la prova in data 18.10.2018 e i candidati

sardi, che hanno goduto di un rinvio di quasi due mesi.

Il motivo è palesemente infondato ed è stato già più volte oggetto di pronunce della Giurisprudenza (ex multis sentenze n. 395 e n. 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).

L'art. 8, comma 12, del bando prevede che, qualora, "per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio", il che, evidentemente, implica una possibilità di deroga al principio di unicità della prova, essendo altamente inverosimile che le cause di forza maggiore impeditive dello svolgimento della prova riguardino simultaneamente tutte le sedi decentrate.

Ad ogni modo si tratta di una condizione che nel caso di specie non appare aver minato la parità di trattamento tra i candidati attesa la carenza di prova dell'incidenza di tale contestualità della prova sulle modalità di valutazione e sullo svolgimento della prova o più in generale sulla procedura seguita, rilevato che le domande sottoposte ai candidati erano diverse.

Al riguardo parte ricorrente sostiene che la disparità di trattamento sarebbe conseguita dall'aver avuto, i candidati che hanno sostenuto la prova in Sardegna, conoscenza con maggior anticipo delle griglie di valutazione, ma si tratta in realtà di un profilo inconferente ed inidoneo a ledere la par condicio tra i candidati. Difatti la giurisprudenza ha chiarito che non può ritenersi che: "la fissazione e la pubblicazione dei criteri di valutazione sarebbero necessarie per consentire ai candidati di poter meglio calibrare le proprie risposte. L'unica funzione svolta dalla prescrizione contenuta nell'art. 12, comma 1, d.P.R. n. 487/1994 è quella di garantire la trasparenza e l'imparzialità nella fase di correzione e di verificare ex post la correttezza e congruità delle operazioni valutative; è, dunque, estranea alla sua ratio la funzione di orientamento ex ante dei candidati nello svolgimento delle prove concorsuali." (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 4 febbraio 2019, n.243).

5. Il terzo motivo di ricorso è riferito alle limitazioni all'accesso agli atti della

procedura concorsuale che l'Amministrazione avrebbe consentito in maniera completa solo dopo la conclusione delle prove orali ledendo il diritto di azione dei ricorrenti, costretti a promuovere ricorso in assenza di un quadro fattuale chiaro.

Si tratta di un motivo da ritenersi ormai improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse posto che nel corso del giudizio parte ricorrente ha avuto accesso a copiosa documentazione tra cui anche il linguaggio sorgente del software di gestione della prova scritta.

6. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione del principio dell'anonimato ed altresì della assenza di garanzia di poter risalire attraverso il sistema computer based con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato.

La doglianza è ripresa nei successivi motivi aggiunti in cui si insiste sulla violazione del principio dell'anonimato e sull'assenza dei requisiti di qualità e sicurezza del software utilizzato, come sostenuto nella perizia in atti.

6.1 L'assenza dei presupposti per l'accoglimento del motivo sulla violazione dell'anonimato è stato chiarito anche in precedenti pronunce di questa Sezione (15 febbraio 2022, n. 1868) da cui non si ravvisano elementi nuovi per discostarsene: "La norma richiamata, recante gli "Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte", così dispone: 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della

chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti...”

La disposizione, dunque, distingue due momenti: quello della riunione delle buste di ciascun candidato in un'unica busta, dopo aver staccato la linguetta con il codice numerato che consente la riunione dei compiti riferibili a ciascun candidato (co. 4) e quello del riconoscimento, effettuato solo al termine delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove (co.6).

Per la prima operazione è la stessa norma a prevedere le modalità di svolgimento, disponendo in particolare che sia effettuata garantendo la partecipazione di un numero non superiore a dieci di candidati; per la procedura successiva di abbinamento dei compiti al nominativo dei candidati la norma nulla dice, per cui è da escludersi che essa dovesse avvenire necessariamente consentendo la partecipazione dei rappresentanti sindacali, come sostenuto da parte ricorrente,

onde garantire la trasparenza della procedura; la doglianza è oltremodo infondata anche perché prima della costituzione del rapporto di lavoro i candidati non possono farsi neppure rientrare nella categoria dei “lavoratori” per cui non si vede su quale base di legittimazione l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire loro di assistere a tale operazione.

6.2 Il vizio in questione così come quello di cui al primo motivo nella parte in cui si riferisce a disfunzioni ed errori del sistema informatico è stato poi riproposto in maniera più dettagliata nel ricorso per motivi aggiunti del 23 marzo 2022 avverso il linguaggio sorgente del software che ha gestito l’algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta, pertanto se ne rende opportuna e logica una loro trattazione in questa sede.

Parte ricorrente in sostanza muovendo dalla vetustà di un sistema informatico già utilizzato dal Ministero in occasione di un precedente concorso e non aggiornato, insiste, allegando la perizia di un esperto informatico, relativo in particolare all’assenza di misure atte a consentire di verificare in maniera univoca identità, integrità, sicurezza e affidabilità di un file; al mancato salvataggio automatico delle “azioni transitorie del candidato durante la prova e/o il ripristino”; alla presenza di insidie tecniche che avrebbero comunque provocato la perdita di dati; alla assenza di controlli nel caso di eventuale inserimento da parte dei candidati del medesimo codice.

Osserva preliminarmente il Collegio che con riferimento al mancato salvataggio automatico delle “azioni transitorie del candidato durante la prova e/o il ripristino”; ed alla presenza di “insidie tecniche” che avrebbero comunque provocato la perdita di dati, si tratta come riportato al punto 3 non di errori del sistema, come pure affermato nella perizia, ma palesemente di impostazioni scelte e volute del sistema e rese conoscibili ai candidati attraverso la pubblicazione di istruzioni e tutorial su come utilizzare il software, conseguendone l’infondatezza dei vizi lamentati.

6.3 Quanto invece agli ulteriori profili più propriamente riferiti a carenze del

sistema informatico infondata appare la doglianza secondo cui il non aggiornamento del programma alle ultime versioni ne avrebbe determinato di per ciò solo il conseguente malfunzionamento. A latere la estrema genericità dell'affermazione, formulata difatti nella stessa relazione dell'esperto in maniera ipotetica, essa è comunque priva di qualunque supporto probatorio. Sul punto coglie nel segno quanto rilevato da CINECA nella relazione depositata in analoghi giudizi in cui si legge "Non è dimostrato in alcun modo dalla controparte che le librerie non aggiornate abbiano provocato errori o malfunzionamenti. Si lamenta solo una generica mancanza di utilizzo di best practice da parte del CINECA.

L'utilizzo di librerie aggiornate all'ultima versione spesso comporta la scoperta e l'introduzione di nuovi bug e malfunzionamenti.

Si sono pertanto adottate (dopo opportuna verifica e collaudo di funzionamento dell'applicativo e delle postazioni avvenuta a partire dal novembre 2017), le stesse librerie utilizzate per le tornate concorsuali precedenti: Concorso Docenti 2016 e successive suppletive conclusesi a maggio 2017. Queste procedure hanno complessivamente coinvolto circa 200.000 candidati senza che siano stati rilevati problemi o malfunzionamenti".

6.4 Con riferimento alle carenze del sistema che avrebbero determinato una violazione del principio dell'anonimato e della stessa riconducibilità della prova in maniera univoca a ciascun candidato.

Si legge nella perizia "Dallo stesso verbale sullo scioglimento dell'anonimato si evince che in diversi casi sono stati necessari accessi e correzioni per dati errati inseriti a sistema e per dubbi sulla corretta assegnazione di diversi partecipanti, questa è la prova che il sistema è stato progettato senza considerare l'usabilità di chi non fosse avvezzo all'uso di sistemi informatici, penalizzando così tutti."

Tuttavia, al di là del sempre possibile errore umano che avrebbe potuto scaturire dalle difficoltà d'uso del sistema, rimane indimostrato che vi sia stato effettivamente una erronea attribuzione della prova ai rispettivi candidati e tanto meno che ciò sia avvenuto per la ricorrente, o che vi sia stato una conoscenza della

identità dei candidati prima della correzione della prova con relativa effettiva violazione dell'anonimato.

Infondato pertanto è anche tale motivo di doglianza sia con riferimento ai profili evidenziati con il ricorso principale sia a quelli successivamente dettagliati con motivi aggiunti.

7. Con il quinto motivo di ricorso è riferito a situazioni specifiche che avendo favorito il superamento della prova da parte di altri candidati, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbero conseguentemente anche leso la sua posizione, in particolare il rinvio è ad una difformità di comportamento di alcune Commissioni, al mancato rispetto dei tempi di correzione fissato in almeno 30 minuti e alla disparità di trattamento conseguente al diverso comportamento tenuto dalle Commissioni con riguardo all'utilizzo dei codici normativi e alla aggiunta in calce alle griglie di valutazione altresì di un giudizio, nonché alla disparità di trattamento derivante dalla continua sostituzione dei componenti delle Commissioni.

7.1 Per quanto riguarda la censura nella parte in cui parte ricorrente lamenta che la procedura concorsuale sarebbe stata connotata da disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta circa l'uso dei testi ammessi, si richiama la sentenza di questa Sezione n. 8655 del 2019 (confermata sotto questo punto dal Consiglio di Stato) la quale ha evidenziato che questa censura è destituita dal principio di prova, non adducendo il ricorrente alcun elemento a sostegno delle riferite allegazioni difensive.

In particolare, incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a

fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori.

Nel caso in esame, nessuna prova è stata data della dedotta disparità in ordine a quanto disposto dalla Commissione sulle modalità di consultazione dei testi (cfr. Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).)

Si tratta di pertanto di motivi inammissibili per genericità.

7.2 Posto poi che non è in dubbio che tutte le Commissioni hanno utilizzato la medesima griglia di valutazione e dunque i medesimi criteri ivi indicati, la specificazione della valutazione attraverso l'aggiunta in calce di un giudizio motivazionale aggiunge semplicemente un ulteriore elemento di trasparenza alla valutazione, di per sé comunque già sufficiente, espressa attraverso il punteggio numerico; così come la diversa composizione delle Commissioni appare necessaria per consentire una celere conclusione di una procedura così gravosa per il numero di candidati. Si tratta pertanto di elementi che non sono atti a minare l'omogeneità e l'uniformità della valutazione delle prove dei singoli candidati e a generare difformità di trattamento.

7.3 Le lamentate illegittimità nell'operato di due specifiche Commissioni (n 29 e la n. 30) non possono che interessare i candidati la cui prova è stata valutata da costoro e non certo riverberarsi sulla posizione della ricorrente il cui compito è stato valutato da altra Commissione (n.19).

7.4 La doglianza sull'illegittimità delle correzioni perché le Commissioni avrebbero dedicato per la valutazione di ciascun compito tempi ritenuti esigui o comunque variabili da Commissione a Commissione, oltre ad essere assolutamente generica e fondata su calcoli statistici, che prescindono dalla specificità di ciascuna correzione, ad ogni modo è palesemente infondata.

Così come precisato nella sentenza n. 8655 del 2019 di questo T.A.R., e come confermato in appello, “secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 8 gennaio 2019, n. 178; Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3924), non sono sindacabili in sede di legittimità i

tempi dedicati dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso o di un giudizio idoneativo alla valutazione delle prove di esame dei candidati, poiché, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggior o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato”; è bensì vero che dal verbale del 25 gennaio 2019 emerge che la commissione in seduta plenaria aveva stabilito che «la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti», ma si tratta all’evidenza di un’indicazione di massima fornita allo scopo di uniformare le operazioni di valutazione tra le varie commissioni, basata sulla stima, effettuata ex ante, del tempo in astratto necessario ad esaminare un elaborato, dipendendo poi il tempo effettivamente impiegato per la valutazione della singola prova e la congruità dello stesso in concreto dalla consistenza degli elaborati e dalle problematiche di correzione eventualmente riscontrate in ciascuno” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 395 del 2021).

La ricorrente si duole inoltre nello specifico della valutazione conseguita poiché la Commissione non si sarebbe attenuta agli indicatori della griglia di valutazione: “I punteggi riportati nella scheda di valutazione non corrispondono a ciò che gli indicatori esprimono, difatti nelle domande n. 3 e 5 manca, perché inserita nella successiva modifica non salvata dal sistema, la normativa ma la commissione attribuisce punti 1 anziché 0. Al quesito n. 2 alla voce “organicità e rigore nella trattazione” è inserito un punteggio di 0,25 a fronte di una banda che va da 0 a 3. Al quesito n. 5 alla voce “proprietà linguistico-espressiva” è inserito un punteggio di 0,25 a fronte di una banda che va da 0 a 3”.

La doglianza nella parte in cui addirittura mira ad una valutazione inferiore (0 anziché 1) appare prima del necessario interesse a supporto; quanto invece alla valutazione espressa in numeri decimali, non vi era nessuna previsione che la impedisse ed anzi un tale *modus operandi* consentiva alla Commissione di meglio differenziare nel range tra 0 e 3 le singole valutazioni riferite a centinaia di

candidati.

Ne consegue l'infondatezza anche di tale articolato motivo.

8. Con il sesto motivo di ricorso si duole della incompatibilità di taluni componenti del Comitato tecnico scientifico e della Commissione.

La censura proposta appare infondata sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato che, al riguardo ha ritenuto la legittimità della procedura concorsuale (cfr. sentt. 395 e 396 2021).

In particolare, con le suddette sentenze è stato ritenuto che:

- i criteri predisposti dal comitato tecnico scientifico, recepiti tali e quali dalla commissione in adunanza plenaria nella cd. griglia di correzione allegata al relativo verbale, hanno natura generale ed astratta ed appaiono intrinsecamente coerenti con il profilo professionale di dirigente scolastico, assolvendo con ciò alla funzione di garantire un trattamento valutativo omogeneo per tutti i candidati, mentre non sono minimamente ravvisabili peculiarità, 'stranezze' o anomalie nella formulazione dei criteri da cui si possano inferire elementi indiziari che depongano nel senso di un trattamento privilegiato di uno o più candidati in danno di altri,
- deve escludersi, a monte, che la fissazione dei criteri valutativi sia causalmente riconducibile all'operato della commissione in seduta plenaria, formando piuttosto oggetto delle determinazioni adottate in piena autonomia dal comitato tecnico scientifico (in aderenza all'assetto regolamentare disciplinante il corso-concorso all'esame), nonché, a valle, che la formazione della volontà dell'organo collegiale costituito dalla commissione in composizione plenaria nella seduta del 25 gennaio 2019 (con oltre 100 partecipanti, componenti della commissione centrale e delle sottocommissioni) possa in qualche modo essere stata incisa dalla presenza di tre componenti asseritamente incompatibili, attesa - anche in difetto di risultanze di segno contrario dal verbale - la manifesta inidoneità della loro partecipazione ad influenzare la predeterminazione (peraltro unanime) dei criteri di valutativi in funzione del favoreggiamento di un candidato piuttosto di un altro, difettando in tal senso anche un pur minimo principio di prova;

- che deve escludersi l'illegittimità delle determinazioni adottate dalla commissione in seduta plenaria del 25 gennaio 2019 in merito all'approvazione della cd. griglia dei criteri di valutazione;
- in relazione alla dedotta incompatibilità di alcuni Commissari per aver svolto corsi di preparazione al concorso in esame, difetta la prova dello svolgimento di attività di formazione incompatibili con la veste di componente della commissione esaminatrice, né risultano allegate circostanze concrete da cui inferire che la sua partecipazione alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019 abbia potuto influire sulla formazione della volontà dell'organo collegiale nel senso di favorire taluni candidati in danno di altri;
- in relazione alla dedotta incompatibilità di un Commissario che riveste la carica di Sindaco di un comune, l'incompatibilità può bensì essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella procedente, ma a condizione che vi sia un qualche elemento di collegamento significativo tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso, da cui si possa inferire l'influenza di un componente della commissione per favorire alcuni candidati: in particolare, è necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della carica politica o sindacale rivestita.

Anche tale censura pertanto non può trovare accoglimento.”

9. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti del 23.3.2022 devono essere respinti e conseguentemente dichiarati improcedibili gli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti, per i ricorrenti che non hanno dichiarato di non avere interesse alla definizione della presente controversia, mentre devono essere dichiarati improcedibili per i ricorrenti che hanno dichiarato di non avere alcun interesse alla definizione del giudizio.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO